

Michele Pifferi

Ius peregrinandi e contraddizioni dell'età liberale.
Qualche riflessione sulla “falsa” libertà di migrare
in Italia e negli USA

Estratto da: *Ius peregrinandi. Il fenomeno migratorio tra diritti fondamentali, esercizio della sovranità e dinamiche di esclusione*, a cura di Massimo Meccarelli, Paolo Palchetti, Carlo Sotis, Macerata, eum, 2012, pp. 253-273.

Michele Pifferi

Ius peregrinandi e contraddizioni dell'età liberale. Qualche riflessione sulla “falsa” libertà di migrare in Italia e negli USA

1. Dove il liberalismo non può arrivare

Lo *ius peregrinandi*, inteso in senso ampio come diritto di emigrare e di immigrare, esalta le contraddizioni del rapporto tra potere politico e individuo fin dalla formazione dello stato moderno europeo ed assume connotati ancora più problematici in età liberale. Le logiche che hanno guidato la disciplina giuridica del fenomeno migratorio sono necessariamente complesse, uniscono fattori economici strutturali o contingenti, modelli inclusivi od escludenti di cittadinanza, tendenze universalizzanti e politiche identitarie nazionali. L'analisi storica mostra non solo il ciclico riemergere di tensioni analoghe tra potere e libertà, ma anche la subordinazione, e dunque la strumentalità, dello *ius migrandi*, i cui contenuti variano in funzione di strategie socio-economiche che, solo minimamente limitate dal profilo giuridico, modellano invece con ampia flessibilità i contorni del diritto di entrare od uscire dai confini di uno stato. Il discorso giuridico, quello teorico che tenta definizioni sistematiche del diritto individuale di migrare, quello legislativo che ne impone condizioni di praticabilità e limiti di esercizio ed ancor più il versante giurisprudenziale chiamato a contemperare i diversi interessi in gioco, sembra sempre essere tributario di superiori scelte politiche, culturali, economiche: pare, in altri termini, che la dimensione del diritto, che spingerebbe inevitabilmente verso il riconoscimento di tutele, garanzie, eguaglianze, resti subordinato ad altri

argomenti che non solo ne riducono la potenzialità garantistica, ma lo trasformano in strumento di legittima esclusione.

In età liberale, come già prima nelle teoriche giusnaturaliste¹, il diritto di migrare risulta condizionato da superiori ragioni di interesse generale: anche quando il quadro costituzionale proclama garanzie individuali, riconoscimento di uguali diritti e pari opportunità, scarso intervento dello stato nelle scelte dei privati, lo *ius peregrinandi* porta alla scoperto le contraddizioni dell'ordine politico, rivela persistenti discriminazioni, disuguaglianze, esclusioni, privilegi. Questo ambito di libertà «negata» (divieto di uscire o di entrare) mostra come il sistema si regga su premesse che svelano il lato oscuro del liberalismo, ovvero su un'idea di società pensata come intrinsecamente ed originariamente composta da soggetti diseguali. Il modo di configurare questa disuguaglianza, di giustificare l'alterità e l'esclusione, si traduce necessariamente in linguaggio giuridico sebbene affondi le proprie radici in comportamenti sociali, orientamenti politici, strategie economiche. Lo *ius migrandi*, con la negazione dei diritti di cittadinanza, le discriminazioni nel diritto del lavoro, la criminalizzazione dello status di immigrato, si fa specchio di queste contraddizioni. L'esperienza statunitense rappresenta forse l'esempio più clamoroso di tale «campo di tensione» che caratterizza tutto il processo costituente americano in cui «l'identità collettiva *in statu nascenti* riposa su un universalismo che, per un verso, proietta sul popolo sovrano un'aura salvifica e palingenetica, mentre, per un altro verso, occulta un immanente dispositivo di esclusione»². Né i proclami giusnaturalistici della Dichiarazione di indipen-

¹ Sullo *ius migrandi* nel pensiero dei giusnaturalisti cfr. Frederick G. Whelan, *Citizenship and the right to leave*, «The American Political Science Review», 75, 1981, specie pp. 643-650; Karl G. Ballestrem, *Zur Theorie und Geschichte des Emigrationsrechtes*, in *Grund – und Freiheitsrechte im Wandel von Gesellschaft und Geschichte: Beiträge zur Geschichte der Grund – und Freiheitsrechte vom Ausgang des Mittelalters bis zur Revolution von 1848*, a cura di Gunther Birtsch, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1981, pp. 146-161; sia consentito anche rinviare a Michele Pifferi, *L'illusione della libertà. Alle origini del diritto 'negato' di emigrare*, in Lucetta Desanti, Paolo Ferretti, Arrigo D. Manfredini (a cura di), *Per il 70. Compleanno di Pierpaolo Zamorani. Scritti offerti dagli amici e dai colleghi di Facoltà*, Milano, Giuffrè, 2009, specie pp. 333-338.

² Pietro Costa, *Diritti fondamentali (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali II, Milano, Giuffrè, 2008, vol. II, p. 383.

denza né il XIV Emendamento approvato dopo la guerra civile hanno impedito al Congresso ed alle corti di attuare politiche restrizioniste, sempre più connotate nel XX secolo da discriminazioni su base razziale. Analogamente, la retorica che in Italia, come in molti altri stati europei di emigrazione, proclama la naturalità del diritto di emigrare, «diritto dell'uomo [...] che lo Stato non *attribuisce*, ma soltanto *riconosce* nel cittadino»³, non riesce ad imporsi a livello legislativo dove, invece, l'emigrazione continua ad essere definita come «libera, salvo gli obblighi imposti ai cittadini dalle leggi»⁴. Il dato certo che emerge da un'analisi storica di lungo periodo è la prevalenza del polo statale su quello della libertà individuale: il fenomeno della migrazione, intrinsecamente connesso con l'attribuzione o la perdita della cittadinanza, il controllo dei confini nazionali, le politiche demografiche, le condizioni economiche, le strategie militari, interessa profili così essenziali della sovranità statale da rendere palese l'imposizione delle ragioni di ordine pubblico sulle libertà private, mostrando il volto più autoritario del potere.

L'*Expatriation Act* statunitense (27 luglio 1868) è il primo testo normativo a sancire che il *right of expatriation* è un «natural and inherent right of all people, indispensable to the enjoyment of the rights of life, liberty, and the pursuit of happiness» e che «in recognition of this principle, this government has freely received emigrants from all nations, and invested them with the rights of citizenship», così come l'art. 5 del *Burlingame Treaty*, accordo a carattere commerciale tra Stati Uniti e Cina siglato il giorno successivo, prevede che i due paesi «cordially recognize the inherent and inalienable right of man to change his home and allegiance». Se, tuttavia, si indagano le cause storiche che portarono all'emanazione di tali atti, emerge un preciso piano politico del governo americano motivato non tanto dal liberale riconoscimento del pieno diritto individuale di movimento, quanto, nel primo caso, dall'opportunità politica di offrire garanzie alle migliaia di immigrati europei naturalizzati stabilen-

³ Francesco Paolo Contuzzi, *Emigrazione*, «*Digesto italiano*», X, 1895-1898, p. 369.

⁴ Art. 1, Legge 30 dicembre 1888, n. 5866.

do, in contrasto con la regola della *perpetual allegiance* prevista dalla *common law of England*, che la naturalizzazione «ipso facto place the native and the adopted citizen in precisely the same relations with the government under which they live» e, pertanto, il governo degli Stati Uniti «by the public law of the world» ha «the undoubted right to naturalize a foreigner, whether his natural sovereign consented to his emigration or not»⁵. Nel secondo caso, invece, furono gli interessi commerciali con la Cina a dettare i contenuti del trattato, che, come vedremo, fu presto sostituito da misure fortemente restrittive proprio nei confronti dell'ingresso dei cinesi. Non stupisce, pertanto, che, in aperto contrasto con le apparenti aperture verso la *freedom of emigration*, la Corte Suprema americana non abbia mai messo in discussione l'assoluto potere del Congresso di regolare e limitare l'ingresso o la permanenza di stranieri entro i propri confini, considerando «the right to exclude or to expel all aliens, or any class of aliens, absolutely or upon certain conditions, in war or in peace» come un «inherent and inalienable right of every sovereign and independent nation, essential to its safety, its independence, and its welfare»⁶.

⁵ Le citazioni sono tratte dall'opinione espressa nel 1859 dall'U.S. Attorney General Jeremiah Black sull'*Ernst's case* (il testo, datato 4 luglio 1859, riportato in un articolo del New York Times, è consultabile al link <http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?_r=1&res=9406E2DA1F31EE34BC4851DFB1668382649FDE>); Christian Ernst, di Hannover, era emigrato negli Stati Uniti nel 1851 all'età di diciannove anni e, un mese dopo aver ottenuto la cittadinanza americana con la naturalizzazione, era tornato in Germania munito di passaporto per una breve visita; arrivato al villaggio nativo, era stato arrestato e costretto al servizio militare in base agli obblighi che come cittadino tedesco non aveva adempiuto. L'acquisto della cittadinanza americana non aveva – secondo le autorità di Hannover – fatto cessare lo status di cittadino tedesco con tutti i doveri annessi. Il dibattito suscitato da questo e da altri casi analoghi indusse poi il Congresso ad approvare l'*Expatriation Act*; per una ricostruzione delle diverse posizioni sul tema, cfr. John Bassett Moore, *A Digest of International Law as Embodied in Diplomatic Discussion, Treaties etc.*, Washington, Government printing office, 1906, vol. III, pp. 552-568.

⁶ *Fong Yue Ting v. United States*, 149 U.S. (1893), p. 711. Tale dottrina era condivisa dalla scienza internazionalistica del periodo, cfr. Robert Phillimore, *Commentaries upon International Law*, Philadelphia, T. & J. W. Johnson, 1854, p. III, c. X, par. CCXIX, vol. I, pp. 192-193: «It is received a maxim of International Law that the Government of a State may prohibit the entrance of strangers into the country, and may therefore regulate the condition under which they shall be allowed to remain in it, or may require and compel their departure from it»; Paul Pradier-Fodéré, *Traité*

In Italia, il dibattito parlamentare che accompagna l'emanazione delle due leggi sull'emigrazione, quella di polizia del 1888 e quella sociale del 1901, analogamente disvela l'ambiguità su cui si fonda il neo costituito stato liberale: la libertà di emigrare è nello stesso tempo proclamata e limitata, circondata di eccezioni dalla vaga determinatezza, imbrigliata in procedure amministrative per il rilascio di passaporti o nulla osta, di fatto sottoposta al controllo della pubblica autorità⁷. Pur riconoscendo, ed anzi auspicando, l'opportunità che il governo intervenga a tutela delle migliaia di italiani emigranti, predisponendo garanzie contro gli abusi dei vettori, imponendo minime condizioni igienico-sanitarie sulle navi ed istituendo «uffici di protezione, d'informazione e di avviamento al lavoro nei luoghi di destinazione»⁸, la contraddizione tra il principio liberale che si vorrebbe affermare e l'irrinunciabile interesse pubblico da salvaguardare affiora continuamente. Alle critiche di chi, come il senatore catanese Majorana-Calatabiano, osserva che il potere attribuito alla legge positiva di «intromettersi» nella determinazione del diritto di emigrare rischia di condizionarlo fino al punto da renderne impossibile il godimento⁹, il relatore del progetto di legge Rocco De Zerbi risponde sostenendo che la *ratio* del discusso articolo 1 si fonda sull'idea che «ogni libertà è frenata dalla necessità» e

de droit international public européen et américain suivant les progrès de la science et de la pratique contemporaines, deuxième partie, Paris, Durand et Pedone-Lauriel, 1887, T. I, c. II, par. 1857, XXVI, pp. 1078-1079: «Il est certain que le pouvoir qu'a tout État d'expulser de son territoire les étrangers est un des éléments complémentaires de la protection sociale qui est le but du droit de punir. Ce pouvoir de contraindre un étranger à sortir du pays, en le faisant, au besoin, conduire jusqu'aux frontières, résulte immédiatement du droit de souveraineté».

⁷ Sulle posizioni che portarono all'approvazione delle due leggi cfr. Fernando Manzotti, *La polemica sull'emigrazione nell'Italia unita (fino alla prima guerra mondiale)*, Milano, Società Dante Alighieri, 1962, (specie pp. 86-95 sulla libertà di emigrare); Grazia Dore, *La democrazia italiana e l'emigrazione in America*, Brescia, Morcelliana, 1964 e Antonio Annino, *La politica migratoria dello stato postunitario*, «Il Ponte», II, 10-11, 1974, vol. II, pp. 1229-1268.

⁸ Legge 31 gennaio 1901 n. 23 Sull'Emigrazione, Art. 12, co. 1.

⁹ Poiché, sostiene il senatore, «il cittadino è individuo, il cittadino è membro di famiglia, fa parte del comune, della provincia, della nazione, e come tale ha obblighi infiniti, dei quali trattano i Codici e leggi svariatissime» (*Atti Parlamentari. Camera dei Senatori*, Legisl. XVI, II sess. 1887-1888, *Discussioni*, tornata del 22 dicembre 1888, p. 3015).

che «anteriore al diritto individuale sia il diritto della patria»¹⁰. Con palesi artifici argomentativi si sostiene che la libera emigrazione «corrisponde ad un principio di diritto naturale» ma può subire «alcune limitazioni speciali»¹¹, o che «concedere libertà all'emigrazione non vuol dire togliere allo Stato ogni ingerenza sopra di essa»¹²; non sfugge, tuttavia, l'intrinseca incoerenza della disciplina delineata da entrambe le leggi, poiché, come afferma il deputato socialista Ciccotti nel dibattito per l'approvazione della legge del 1901, «quando io m'imbatto nell'aggettivo *libera* cui segue immediatamente un *ma*, un *se*, un *però*, mi nasce subito la preoccupazione che il *ma*, il *se*, il *però*, finiscano per distruggere tutto l'effetto della stessa legge»¹³.

Tanto il diritto di immigrare quanto quello di emigrare, evidentemente due facce della stessa medaglia se considerati dal punto di vista del soggetto migrante, ripropongono dunque in età liberale le medesime contraddizioni, le stesse irrisolte questioni di bilanciamento tra sovranità pubblica e libertà individuale già teorizzate nel tardo medio evo inglese e nell'età moderna. Tale continuità, tuttavia, fatica a trovare ragioni giuridiche ed argomenti legittimanti quanto più il discorso politico tra Otto e Novecento costruisce l'immagine di uno stato che si fonda sul riconoscimento dei diritti individuali, sull'eguaglianza e la non discriminazione di fronte alla legge, sul riconoscimento della libertà dei soggetti. Più la retorica liberale si consolida, fino a tradursi in principi costituzionali nel caso americano, più difficile diviene la giustificazione "giuridica" del controllo della libertà di movimento o del contrasto all'immigrazione. Il problema non può essere inquadrato solamente come una delle promesse mancate del liberalismo: le profonde radici e le persistenze del con-

¹⁰ *Atti Parlamentari. Camera dei Deputati*, Legisl. XVI, II sess., *Discussioni*, tornata del 7 dicembre 1888, p. 5827.

¹¹ Eugenio Valli, *Atti Parlamentari. Camera dei Deputati*, Legisl. XXI, I sess., 1900, *Discussioni*, tornata del 27 novembre 1900, p. 603.

¹² Vittorio Ellena, *Della emigrazione e delle sue leggi*, Estratto dall'Archivio di Statistica, Roma, Tipogr. Elzeviriana, 1876, p. 50.

¹³ *Atti Parlamentari. Camera dei Deputati*, Legisl. XXI, I sess., 1900, *Discussioni*, tornata del 28 novembre 1900, p. 658. Critico verso l'eccesso di burocrazia che ostacola l'esercizio del diritto d'emigrare anche Natale Malnate, *Il progetto di legge della Commissione parlamentare sull'emigrazione*, Pistoia, Tip. G. Flori, 1899.

flitto stato/migrante che caratterizzano le politiche sia dell'*American Progressivism* sia di molti stati di diritto o socialdemocrazie europee devono essere interpretate come uno dei caratteri essenziali del liberalismo stesso, non un accidente o un nodo irrisolto, ma un elemento costitutivo di quel modello di società che necessariamente presuppone diseguaglianze, distinzioni identitarie, esclusioni¹⁴. L'analisi storica delle vicende, sociali e giuridiche, delle migrazioni nei termini foucaultiani della biopolitica e della governamentalità della popolazione offre chiavi di lettura sicuramente interessanti, ma non pare del tutto esaustiva: in contrappunto con le attuali politiche "neoschiaviste" nei confronti degli immigrati, dominate solo dal mercato in un quadro in cui il ruolo politico dello stato è sempre più marginale, si è considerato comunque "inclusivo" il modello storico precedente dello stato sociale. Inclusione non dettata da universalismo dei diritti, certo, ma da strategie di governo della popolazione, in termini di sanità, igiene, educazione, lavoro, disciplinamento in senso ampio, finalizzate a massimizzare, per lo stato controllore, le risorse economiche di cittadini sani, operosi, ubbidienti e produttivi¹⁵. Tale modello può forse essere complicato sia dall'impatto che, fino alla seconda guerra mondiale, valutazioni macroeconomiche e demografiche ebbero nel limitare o favorire l'emigrazione, anche attraverso strumenti giuridici, da parte degli stati europei, sia dalla considerazione del ruolo che le alterne politiche in tema di immigrazione hanno avuto nella costruzione dell'identità nazionale americana. In altri termini, proprio la disciplina delle migrazioni sembra contraddire l'idea di uno

¹⁴ Sulla discutibilità del carattere inclusivo del liberalismo, cfr. Desmond King, *In the name of liberalism. Illiberal social policy in the United States and Britain*, Oxford, Oxford University Press, 1999, *passim*, ed in particolare p. 13: «Although liberalism is defended as an inclusive doctrine [...], bestowing equality of citizenship and rights on all members of the political community, historically membership has in fact been restrictive»; cfr. anche James T. Kloppenberg, *Uncertain Victory. Social Democracy and Progressivism in European and American Thought, 1870-1920*, New York-Oxford, Oxford University Press, 1986.

¹⁵ Il riferimento è all'interessante saggio di Emilio Santoro, *La regolamentazione dell'immigrazione come questione sociale: dalla cittadinanza inclusiva al neoschiavismo*, in *Diritto come questione sociale*, a cura di Emilio Santoro, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 129-180, specie pp. 144 ss., su quella che definisce «la fine della cittadinanza inclusiva».

stato liberale opportunisticamente inclusivo e rivelare, invece, consapevoli strategie giuridiche di esclusione, o favorendo la partenza o negando l'ingresso di soggetti considerati comunque indesiderabili. Per l'Italia, paese di forte emigrazione tra Otto e Novecento, le scarse opportunità di lavoro si sono tradotte in uno sfruttamento delle partenze sia per l'economia pubblica sia, in modo non marginale, per il consolidamento dell'identità nazionale, mentre, nel caso dell'esperienza americana, il concetto di biopolitica può essere ripensato in termini di "invenzione" di un'identità razziale nazionale "per esclusione".

2. *La libertà di emigrare come «ancora di salvezza»*

La diffusione delle tesi malthusiane nella cultura europea del XIX secolo favorisce un liberale riconoscimento della libertà di emigrare, in contrasto con la precedente idea che la quantità della popolazione misuri la ricchezza di una nazione: dalla metà del secolo sono, dunque, ragioni di ordine economico a spingere i governi non solo a non ostacolare più apertamente l'emigrazione dei propri cittadini nel timore di perdere capitale, ma, anzi, a favorirla, considerandola un possibile rimedio per alleviare la pressione demografica che produce disoccupazione e povertà¹⁶. Come scrive l'economista Francesco Ferrara nel 1856, l'emigrazione ha effetti positivi sia sul paese di destinazione, dove stimola «l'inizio di una nuova operosità economica ed intellettuale», sia sui paesi di partenza che, perdendo «capitale inerte», da un lato migliorano le condizioni interne per la «minor concorrenza d'uomini affamati», dall'altro ottengono il «riflusso della ricchezza espatriata»¹⁷. La legislazione che, solo parzialmente come visto, riconosce libertà d'emigrazione, è pertanto profon-

¹⁶ Sul punto cfr. Aristide R. Zolberg, *The Exit Revolution*, in *Citizenship and Those Who Leave. The Politics of Emigration and Expatriation*, a cura di Nancy L. Green, François Weil, Urbana and Chicago, University of Illinois Press, 2007, pp. 33-60.

¹⁷ Francesco Ferrara, *Le emigrazioni*, «L'Economista. Giornale della domenica», 4, 20 gennaio 1856 e 14, 30 marzo 1856, ed ora in Id., *Opere complete*, a cura di Francesco Sirugo, *Articoli su giornali e scritti politici*, II (1850-1856), Roma, Istituto grafico tiberino, 1970, vol. VII, pp. 497-511 (cit. pp. 501, 510).

damente debitrice delle valutazioni che vedono la fuoriuscita della popolazione in eccesso come un rimedio per contrastare la povertà e consentire un aumento dei salari. Le accorate parole di De Zerbi nel presentare alla Camera dei Deputati il d.d.l. sull'emigrazione (3 maggio 1888), descritta come un'insopprimibile facoltà individuale oltre che un fatto «invincibile», sono motivate soprattutto dagli auspicati vantaggi economici di un *laissez-faire* demografico che riequilibri le risorse del paese inducendo a partire la parte non produttiva della popolazione¹⁸. «Voi» – afferma il relatore rivolgendosi ai deputati «non dovette» e «non potete» impedire l'emigrazione: in una sintesi esemplare della retorica emigrazionista del periodo combina opportunismo politico e dovere morale, interesse nazionale e tensioni umanitarie, velleità coloniali e utopie universalistiche¹⁹. La preoccupazione del Parlamento per le condizioni dei connazionali emigranti, evidente soprattutto nelle modifiche introdotte con la legge sociale del 1901, non modifica l'approccio utilitaristico verso quella che continua ad essere considerata una «valvola di sicurezza per la società» ed «un fatto utile tanto ai lavora-

¹⁸ Significative le parole di Giuseppe Majorana Calatabiano, *Le cause e gli effetti economici dell'emigrazione*, Lezione data nella Regia Università di Catania il 6 settembre 1884 per la libera docenza in economia politica, Catania, Tipografia del Corriere di Catania, 1884, p. 50: «Dunque, diciamo così d'incidenza, reggimentare l'emigrazione, scoraggiarla o incoraggiarla, è sempre un male. Anche in questo argomento dobbiam ripetere il grande aforisma dei fisiocrati: lasciate fare, lasciate passare. La libertà, o signori, è ovvio l'osservarlo, è come la lancia di Achille, ella sana a un tempo che ferisce!».

¹⁹ Rocco De Zerbi, *Relazione della Commissione sul D.d.L. Sulla Emigrazione*, in *Atti Parlamentari. Camera dei Deputati*, Legislatura XVI, II sess. 1887-88, *Documenti – Disegni di legge e relazioni*, n. 85-A, pp. 7-8: «non lo dovete perché opera come causa d'arresto volontario per temperare gli effetti dell'aumento della popolazione, allorché questa non sia proporzionale all'aumento dei mezzi di sussistenza [...], perché il vostro paese è inseparabile dal resto del mondo [...] perché è un fenomeno storico, normale, naturale, perpetuo dell'umanità [...] non lo potete perché la patria moderna non è il territorio ma la bandiera, cioè l'unità morale, che non è distrutta dalla distanza materiale [...], perché è nell'ordine economico una nuova forza di produzione e di consumo che schiude nuovi mercati di commercio, è, nell'ordine politico una tranquilla diffusione della stirpe, della lingua, dei sentimenti, delle istituzioni [...], è, nell'ordine etnografico, la generazione dei popoli [...] è, nell'ordine umanitario, l'incivilimento e la coltivazione del mondo [...] ed è, nell'ordine cosmogonico, la espansione della forza umana che, come tutte le forze, tende all'equilibrio».

tori, quanto ai proprietari»²⁰: il riconoscimento della libertà di abbandonare, temporaneamente o definitivamente, la patria è necessitato dall'incapacità di offrire concrete prospettive di sviluppo, soprattutto a certe aree della penisola.

Non una scelta politica frutto di nobili ideali liberali, bensì una consapevole strategia di contenimento della disoccupazione, calmieramento dei salari, prevenzione di sommosse popolari causate dalle condizioni di miseria delle fasce più deboli: «Noi non possiamo e non dobbiamo impedire la emigrazione» ripete ancora nel 1907 Pasquale Villari, «dobbiamo cercare invece di aumentare, consolidare i vantaggi che essa porta»²¹. È evidente che la causa dell'emigrazione italiana di massa tra XIX e XX secolo sia la condizione d'indigenza²², così come è altrettanto chiaro che il governo non ha le capacità di sconfiggere alla radice questo malessere offrendo in patria migliori prospettive di vita e lavoro: meglio allora pilotare i flussi migratori, tentare di trasformarli da segno di disfatta in risorsa nazionale, sperimentare una via docile di colonizzazione, favorire l'inserimento dei connazionali nei paesi stranieri per poi garantirsi le rimesse²³, esaltare l'italianità dei cittadini all'estero per edificare un senso di patria comune²⁴. Lo sforzo è tutto proiettato verso la costruzione di un'immagine di emigrazione libera e tutelata, in cui lo stato s'intromette solo per prendersi cura dei propri figli,

²⁰ Enrico Ferri, *Atti Parlamentari. Camera dei Deputati*, Legislatura XVI, II sess. 1887-88, *Discussioni*, Tornata del 5 dicembre 1888, p. 5760.

²¹ Pasquale Villari, *L'emigrazione e le sue conseguenze in Italia*, «Nuova Antologia», 1 gennaio 1907, ora in Id., *Scritti sulla emigrazione e sopra altri argomenti vari*, Bologna, Zanichelli, 1909, pp. 30-31.

²² Ivi, p. 45: «E se ora domandiamo, che cosa è mai questo singolare fenomeno della nostra emigrazione, quale ne è la causa prima e fondamentale, dobbiamo rispondere: la miseria e l'abbandono in cui da secoli abbiamo lasciato le classi lavoratrici del contado, che son pure la grande maggioranza del popolo italiano».

²³ Provvedimenti per facilitare e tutelare le rimesse degli italiani dagli Stati Uniti, oltre che per assistere nei viaggi di rientro gli emigrati non ammessi o espulsi dai confini americani, furono introdotti dalla Legge 17 ottobre 1910, n. 538, art. 13ter; sul punto cfr. Gino Massullo, *Economia delle rimesse*, in Piero Bevilacqua et al., *Verso l'America. L'emigrazione italiana e gli Stati Uniti*, Roma, Donzelli, 2005, pp. 85-107.

²⁴ Sull'importanza dell'emigrazione come fattore di unificazione nazionale e costruzione dell'identità italiana, cfr. Donna R. Gabaccia, *Emigranti. Le diaspore degli italiani dal Medioevo a oggi*, Torino, Einaudi, 2003.

«accompagnarli con occhio vigile ed amoroso dal comune di origine, lungo la traversata e sino al paese di destinazione»²⁵; la costruzione della «necessaria unità morale e sociale»²⁶ dell'Italia, «cima da ascendere» per la classe politica postunitaria, passa anche attraverso lo sfruttamento degli emigranti, i quali, conservando la cittadinanza italiana, con il loro lavoro possono arricchire la patria e portarne la bandiera nei paesi d'arrivo. Una sorta di colonizzazione spontanea, senza armi, di cui il paese possa godere i frutti perché «le colonie devono essere come delle braccia che il paese protende lungi da sé su contrade estranee per trarle nell'orbita delle sue relazioni di lavoro e di scambio; devono essere come un allargamento dei confini della sua azione e della sua potenza economica»²⁷.

3. *Il lato oscuro della democrazia americana: immigrazione, razza, identità nazionale*

La disciplina dello *ius migrandi* negli Stati Uniti tra gli anni settanta dell'Ottocento e gli anni trenta del Novecento offre un quadro ancora più efficace di come la *liberal democracy* possa fondarsi su premesse di carattere illiberale. Dopo le aperture alla libertà di emigrare e di immigrare culminate nei citati atti del 1868, la politica americana avvia una lunga fase restrizionista provocata dall'enorme incremento d'immigrati e, soprattutto, da un complesso processo di costruzione dell'identità nazionale su base razziale che, indotto dal fenomeno migratorio, mira nello

²⁵ Francesco Crispi, *D.d.L. presentato dal Presidente del Consiglio, Ministro dell'interno (Crispi). Sulla Emigrazione*. Seduta del 15 dicembre 1887, in *Atti Parlamentari. Camera dei Deputati*, Legislatura XVI, II sess. 1887-88, *Documenti – Disegni di legge e relazioni*, n. 85, p. 9.

²⁶ Pasquale Villari, *Sulla questione sociale nell'Italia meridionale*, «Nuova Antologia», 1 dicembre 1907, ora in Id., *Scritti sulla emigrazione e sopra altri argomenti vari*, cit., p. 87: «Noi siamo come l'alpinista, che si propone di ascendere una cima, e quando, dopo molti sforzi, l'ha raggiunta, ne vede un'altra, e poi un'altra ancora più alta e lontana. Costituita politicamente la patria, si presenta l'altro non meno arduo, urgente, difficile problema di costituirla socialmente. Raggiunta l'unità politica, dobbiamo raggiungere la non meno necessaria unità morale e sociale».

²⁷ Crispi, *D.d.L. presentato dal Presidente del Consiglio, Ministro dell'interno (Crispi). Sulla Emigrazione*, cit., p. 9.

stesso tempo a contrastarlo. I decenni a cavaliere dei due secoli rappresentano un periodo cruciale per la formazione dell'*american identity*, durante i quali il mito fondativo dell'*open door policy*, della democrazia americana come non solo disposta ad accogliere i nuovi arrivati ma anche capace di assimilarli, di «americanizzarli» appunto in un *melting pot* inclusivo, viene sostituito da politiche selettive degli immigrati su base razziale ed eugenetica. Attraverso un lungo processo di trasformazione sociale, evidente nei dibattiti che interessano l'arena politica, la stampa, gli ambienti accademici, i circoli culturali, cambia l'idea dell'*american citizenship*, mutano i valori che essa simboleggia e l'identità che veicola. La modificazione in senso restrittivo delle leggi sulla concessione della cittadinanza, sulla naturalizzazione e sull'immigrazione sono l'aspetto più evidente della metamorfosi in corso, la ricaduta legislativa della diffusione di una nuova mentalità connotata da forti pulsioni identitarie. Che la posta in palio non sia solamente il contenuto più o meno duro di una legge per fronteggiare l'incredibile ondata di arrivi, bensì il radicale capovolgimento dei tradizionali valori in cui il popolo americano si era fino ad allora riconosciuto, il tradimento dello spirito proclamato dai padri fondatori, emerge con chiarezza nella retorica utilizzata dai Presidenti che appoggiano o, viceversa, tentano invano di porre il veto sugli *immigration acts* del Congresso²⁸. Il

²⁸ Sostenitore della nuova tendenza restrizionista fondata su criteri di selezione antropologica e razziale fu Theodor Roosevelt, come dimostra, per es., il suo discorso presidenziale al Congresso del 6 dicembre 1904: «Good Americanism is a matter of heart, of conscience, of lofty aspiration, of sound common sense, but not of birthplace or of creed. [...] There is no danger of having too many immigrants of the right kind. [...] But the citizenship of this country should not be debased. [...], and therefore we should not admit masses of men whose standard of living and whose personal customs and habits are such that they tend to lower the level of the American wage-worker, and above all we should not admit any man of an unworthy type, any man concerning whom we can say that he will himself be a bad citizen» (in James Daniel Richardson (a cura di), *A Compilation of the Messages and Papers of the Presidents*, New York, Bureau of National Literature, s.d., vol. XVI (continuation of XV), pp. 6915-6916). Sul fronte opposto, invece, numerosi furono i veti presidenziali all'approvazione della legge sul *literacy test*: nel marzo 1897 Groover Cleveland rinviò il *bill* al Congresso poiché riteneva che il provvedimento costituisse una «radical departure from our national policy relating to immigration»; nel gennaio 1913, dopo un lungo dibattito e numerosi emendamenti, un progetto approvato da entrambi i rami del Congresso fu bloccato dal veto di William Howard Taft, il quale era contra-

*literacy test*²⁹, il *quota system*³⁰, il *National Origins Act*³¹, oltre ai precorritori *Chinese Exclusion Acts* introdotti già dal 1882, costituiscono, dunque, il momento culminante di un progetto politico e sociale di invenzione della «pura» razza americana, esplicitamente volto ad escludere l'immigrazione non di singoli ritenuti non desiderabili ma di interi gruppi identificati come inferiori e non assimilabili in base a di caratteri antropologici e razziali³². Il profilo giuridico tende ad assumere, in questo quadro, un ruolo quasi remissivo, eteronomo, di recezione di certezze e valori legittimati fuori dal circuito del diritto: il protagonista dell'opera di trasformazione è la scienza, ovvero l'antropologia, l'eugenetica, la biometria, la criminologia, lo studio dei fattori evolutivi, la craniometria, tutte quelle discipline che sembrano offrire certezze inoppugnabili alle gerarchie sociali perché artificiosamente fondano sui dati incontrovertibili (e dunque non moralmente opinabili) della prova pseudo-scientifica le differenze tipologiche che giustificano la *racial discrimination*.

È interessante osservare come il discorso giuridico, dai te-

riorio a misure restrittive degli ingressi e raccomandava come soluzione preferibile per risolvere i problemi dell'immigrazione una migliore distribuzione dei nuovi arrivati su tutto il territorio nazionale; nel gennaio 1915 Woodrow Wilson motivò il veto sulla proposta di *literacy test* dicendo che «to limit the number of immigrants by arbitrary test» avrebbe di fatto «reverse the policy of all the generations of Americans that have gone before»; sul punto cfr. Henry Pratt Fairchild, *The Literacy Test and Its Making*, «The Quarterly Journal of Economics», 31, 1917, pp. 447-460 (da cui le citazioni dei discorsi presidenziali, pp. 454, 457-458). Commentando con soddisfazione la finale approvazione della legge, avvenuta il 5 febbraio 1917, il sociologo americano sottolinea la differenza di fondo tra la posizione dell'esecutivo e quella del legislativo: «possibly a partial explanation may be that the regulation of immigration is a technical matter, and the President, having little time to inform himself, is more impressed by tradition and the superficial "liberality" of free admission than is Congress, which has ample opportunity to become conversant with the facts» (p. 460).

²⁹ Misura introdotta nel 1917, consente l'ingresso solo a chi dimostri di sapere leggere, non necessariamente la lingua inglese ma anche la propria lingua nativa.

³⁰ Misura introdotta nel 1921 (*Johnson Quota Act*) per consentire un numero di nuovi ingressi calcolato in base alla quota del 3% degli stranieri della medesima nazionalità censiti negli Stati Uniti nel 1910.

³¹ Introdotto nel 1924 (*Johnson-Reed Act*), restringe la quota al 2% con riferimento al censo del 1890, per ridurre drasticamente l'immigrazione dal sud e dall'est Europa; vieta inoltre l'ammissione di stranieri *ineligible to become citizens*, provvedimento diretto a bloccare l'ingresso di cinesi e giapponesi.

³² Cfr. John Higham, *Strangers in the Land. Patterns of American Nativism, 1860-1925*, New Brunswick-London, Rutgers University Press, 2002, pp. 131-157.

sti normativi federali o statali alle *opinions* dei giudici, non solo non riesca a contrastare con ragioni costituzionali la deriva chiaramente razzista e illiberale dei movimenti nazionalisti e WASP (l'*Immigration Restriction League* in particolare), ma anzi assecondi questi orientamenti, trasformi le tendenze restrizioniste e le discriminazioni etniche in regole di diritto, si pieghi senza alcuna resistenza alle richieste di “giuridicizzare” le disuguaglianze genetiche sostenute dalla scienza. Nell’analisi storica di come sia cambiato il diritto dell’immigrazione statunitense, più che l’idea della *nation of immigration*, comprensiva delle contraddizioni e dei chiaroscuri del mito assimilazionista, può forse essere utile tematizzare le ricadute giuridiche del paradigma della *racial formation*³³: assumendo come angolo prospettico il razzismo scientifico, ovvero la selezione e classificazione di gruppi umani in base a *racial lines* la cui veridicità è apparentemente fondata sulla certezza dei dati biologici, ma che, in vero, nasconde valutazioni morali e processi di costruzione sociale storicamente condizionati³⁴, si può cogliere pienamente il senso sia dei *Chinese Exclusion Acts* sia dei provvedimenti contro la seconda immigrazione europea (quella dai paesi sud orientali del vecchio continente) prima menzionati³⁵. In quest’ottica l’«*immi-*

³³ Il riferimento è allo studio di Michael Omi e Howard Winant, *Racial formation in the United States. From the 1960s to the 1990s*, 2ª ed., New York-London, Routledge, 1994: la teoria della *racial formation*, affermano i due sociologi, «emphasizes the social nature of race, the absence of any essential racial characteristic, the historical flexibility of racial meanings and categories, the conflictual character of race at both the “micro-” and “macro-social” levels, and the irreducible political aspect of racial dynamics» (p. 4); la definizione di «racial formation as the sociohistorical process by which racial categories are created, inhabited, transformed, and destroyed», implica due passaggi, primo, «we argue that racial formation is a process of historically situated projects in which human bodies and social structures are represented and organized», secondo, «we link racial formation to the evolution of hegemony, the way in which society is organized and ruled» (pp. 55-56).

³⁴ Opera fondamentale per accreditare le basi scientifico-antropologiche della diversità razziale, tradotta poi nelle leggi prima richiamate, fu Madison Grant, *The passing of the great race, or the racial basis of European history*, New York, Charles Scribner’s Sons, 1916; per una sintesi storica ed una critica degli argomenti costruiti dal razzismo scientifico alla luce delle attuali conoscenze genetiche, cfr. Guido Barbujani, *L’invenzione delle razze. Capire la biodiversità umana*, Milano, Bompiani, 2006.

³⁵ Esemplicativi di questo approccio sono ad es. Kitty Calavita, *The Paradoxes of Race, Class, Identity, and “Passing”*: *Enforcing the Chinese Exclusion Acts, 1882-*

gration law thus emerges as a dynamic site where ideas about race, immigration, citizenship, and nation where recast»³⁶: topos privilegiato di costruzione del *good americanism*, l'apparato di leggi e *cases* sull'immigrazione non solo smaschera le *racialized origins* del processo di formazione dell'identità nazionale basata sull'artificiosa creazione di un concetto di *whiteness* particolarmente flessibile e selettivo³⁷, ma esalta anche le incongruenze del liberalismo americano ad inizio Novecento³⁸. La graduale assunzione della competenza generale in materia d'immigrazione da parte dell'autorità federale, sottraendola ai singoli stati³⁹, segna il passaggio ad una *social democracy* connotata dalla centralizzazione del potere pubblico e dall'estensio-

1910, «*Law & Social Inquiry*», 25, 2000, pp. 1-40; Erika Lee, *American Gatekeeping: Race and Immigration Law in the Twentieth Century*, in *Not Just Black and White: Immigration, Race, and Ethnicity, Then to Now*, a cura di Nancy Foner, George M. Fredrickson, New York, Russell Sage Foundation, 2004, pp. 119-144.

³⁶ Erika Lee, *At America's gates. Chinese immigration during the exclusion era, 1882-1943*, Chapel Hill – London, The University of North Carolina Press, 2003, p. 7; secondo l'autrice, in particolare la «Chinese exclusion reflected, produced, and reproduced struggles over the makeup and character of the nation itself».

³⁷ Cfr. Matthew F. Jacobson, *Whiteness of a Different Color. European Immigrants and the Alchemy of Race*, Cambridge-London, Harvard University Press, 1998; lo studio ricostruisce «how crucial Europeans' racial status as “free white person” was to their gaining entrance in the first place; how profoundly dependent their racial inclusion was upon the racial exclusion of others; how racially accented the native resistance was even to their inclusion for something over half a century; and how completely intertwined were the prospects of becoming American and becoming Caucasian. Racism now appears not anomalous to the working of American democracy, but fundamental to it» (p. 12).

³⁸ Come sostiene King, *In the Name of Liberalism*, cit., (cap. 4, “*The Gravest Menace?*” *American Immigration Policy*, pp. 97-134), pp. 132-133: «US immigration policy compromised the doctrine of equality supposedly at the centre of the polity's ideology and political institution. [...] It was an inegalitarian and discriminatory decision based on notions of worth and desert incompatible with a political ideology constructed from classical liberal sources or with the principle that oppressed peoples could find refuge in the USA. [...] Individualism is now presented unproblematically as an American constitutional and ideological convention; yet its formulation in this period of eugenic-inspired debate about immigration was far from race-neutral».

³⁹ Il conflitto tra competenze centrali e statali in tema d'immigrazione interessa tutto l'Ottocento; ne sono esempi le sentenze della Corte Suprema (*Gibbons v. Ogden*, 1824; *Mayor of New York v. Miln*, 1837; *Passenger Cases*, 1849; *Henderson v. Mayor of New York*, 1875) che, per ricondurre all'esclusivo ambito federale e dunque uniformare le regole sugli ingressi, le tasse d'ingresso, i requisiti per i vettori, considerava i migranti come beni di commercio la cui disciplina doveva cadere nella regolamentazione federale per la *commerce clause* costituzionale; sul tema cfr. Mary

ne delle prerogative del governo per attuare politiche uniformi di «state-building»: controllo degli ingressi, regole di cittadinanza, requisiti di ammissione, criteri di espulsione diventano uno strumento chiave per compattare l'appartenenza identitaria dei veri americani, contrapponendoli a chi tale non è né può aspirare a divenire per impossibilità biologica. Preme qui sottolineare, ancora una volta, come il «tradimento» degli ideali liberali sia legato a doppio filo al ruolo proattivo – sociale appunto – dello stato⁴⁰ che si traduce, tuttavia, nella predisposizione di meccanismi di esclusione non di singoli ma di gruppi etnici, non per ragioni riconducibili a comportamenti o condizioni individuali ma per tassonomie razziali.

Da un esame della giurisprudenza delle corti statunitensi emerge la flessibilità del trattamento giuridico nei confronti dei migranti, l'assenza di diritti fondamentali riconosciuti agli *aliens*, l'elasticità d'interpretazioni restrittive delle tutele, l'assunzione da parte dei giudici del punto di vista non delle garanzie costituzionali, ma del comune sentimento dell'opinione pubblica e delle linee politiche del Congresso⁴¹. Nel caso

S. Bilder, *The Struggle over Immigration: Indentured Servants, Slaves, and Articles of Commerce*, «Missouri Law Review», 61, 1996, pp. 743-824.

⁴⁰ Sul nesso tra estensione dei meccanismi governativi di controllo dell'immigrazione, processo di «state-building», costruzione di una cittadinanza esclusiva e fattore razziale, cfr. ancora Lee, *At America's gates*, cit., *passim*, ma cfr. p. 74: «The Chinese exclusion laws themselves also extended the state's power into new realms of immigration regulation, including deportation of immigrants and immigrant documentation, interrogations, and investigations. Likewise, the bureau's efforts to formulate policy and procedures coincided with the rise of the regulatory state in general and the movement to centralize and strengthen the U.S. Bureau of Immigration in particular»; cfr. anche Lee, *American Gatekeeping: Race and Immigration Law in the Twentieth Century*, in Foner, Fredrickson (a cura di), *Not Just Black and White*, cit., specie p. 212; Daniel J. Tichenor, *Dividing Lines. The politics of immigration control in America*, Princeton, Princeton University Press, 2002, pp. 87-113. Per un quadro generale sull'importanza della dimensione razziale nella democrazia americana, cfr. Alesandra Lorini, *Rituals of race. American public culture and the search for racial democracy*, Charlottesville-London, University Press of Virginia, 1999.

⁴¹ Sui *leading cases* in tema d'immigrazione cfr. Gerald L. Neuman, *Strangers to the Constitution. Immigrants, Borders, and Fundamental Law*, Princeton, Princeton University Press, 1996; Leonard Dinnerstein, *The Supreme Court and the Rights of Aliens*, «This Constitution», 8, 1985, pp. 24-35; Rudolph J. Vecoli, *Immigration, Naturalization and the Constitution*, «Etudes Migrations», 85, 1987, pp. 75-101; cfr. anche Orsetta Giolo, Michele Pifferi, *Integration or Exclusion: Migrants in the European Union and United States. A Historical-Philosophical Approach*, «Jean Monnet

Lapina v. Williams (1914) la Corte Suprema, chiamata a decidere sulla legittimità dell'interpretazione giurisprudenziale che, capovolgendo le precedenti decisioni, estendeva le *exclusionist provisions* anche agli *aliens* già residenti in uno stato americano, conferma che le proibizioni all'ammissione degli stranieri e i mandati di deportazione contenuti nelle nuove leggi si riferiscono «*to all aliens whose history, condition, or characteristics brought them within the descriptive clauses, irrespective of any qualification arising out of a previous residence or domicil in this country*»⁴², utlizzando come argomento decisivo il rinvio all'interpretazione storica del legislatore. Legislatore che, tuttavia, si era fatto portavoce del «*consensus of enlightened public opinion*»⁴³, la quale, sospinta dal vento dell'*Immigration Restriction League* e da un'artefatta campagna di stampa per diffondere la paura dell'immigrato, invocava misure sempre più drastiche di chiusura delle frontiere⁴⁴.

Nel caso *U.S. v. Bhagat Singh* (1923) i giudici, chiamati a valutare se il ricorrente, indù di alta casta di puro sangue indiano, potesse essere considerato una *white person*, requisito per la naturalizzazione ancora ribadito nella legge del 1875, rispondono in senso negativo; fondano la loro decisione non certo su criteri scientifici – riconoscendo peraltro l'incapacità della scienza di trovare un unanime canone di classificazione della *whiteness*⁴⁵ –

Working Paper 17/2008» (<<http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/08/081701.html>>), 2008, specie pp. 20-26.

⁴² *Lapina v. Williams*, 232 U.S. (1914), p. 91.

⁴³ Ivi, p. 89.

⁴⁴ Sui meccanismi di esclusione introdotti dal congresso o dalle corti sia consentito rinviare a Michele Pifferi, *La doppia negazione dello ius migrandi tra Otto e Novecento*, in *Diritto contro. Meccanismi giuridici di esclusione dello straniero*, a cura di Orsetta Giolo, Michele Pifferi, Torino, Giappichelli, 2009, specie pp. 53-78.

⁴⁵ L'incertezza scientifica della classificazione razziale appare chiara anche ai giudici che pure ne fanno l'argomento decisivo delle loro sentenze: *In re Saito* (Circuit Court, D. Massachusetts) 62 F. 126 (1894), pp. 127-128, richiama i cinque tipi razziali proposti da Blumenbach (caucasici o bianchi, mongoli o gialli, etiopi o neri, americani o rossi, malesi o marroni), i tre di Cuvier (caucasici, mongoli, neri), i cinque di Huxley (*Australioid*, *Negroid*, *Mongoloid*, *Xanthobroic*, *Melanobroic*); *In re Ah Yup* (Circuit Court, D. California), 1 F. Cas. 223 (1878), pp. 223-224, richiama Blumenbach, Buffon, Linneo, Cuvier. Ciò che conta, affermano le corti, non è quale sia la distinzione corretta, ma il fatto, ormai accettato dalla scienza ed entrato a far parte della comune opinione, che esista una differenziazione biologica per tipi di razza.

bensì sul significato che l'uomo comune in quel momento storico attribuisce al sintagma *white person*, «*words of common speech and not of scientific origin*»⁴⁶. Nessuna pretesa di scientificità nell'escludere il nativo di Amrit Sar, nello Punjab indiano, dai diritti di cittadinanza conseguenti alla naturalizzazione. Non si tratta, evidentemente, di applicare la lettera della legge interpretandola alla luce di controversi studi etno-antropologici, bensì di utilizzare la norma in funzione di costruzione e delimitazione dell'«americanità» *ad excludendum*⁴⁷: l'argomento scientifico può valere per convincere la pubblica opinione della differenza biologica delle razze, per presentare le politiche discriminatorie come moralmente accettabili perché oggettivamente fondate su diseuguaglianze naturalistiche, ma non può certo essere capovolto in strumento per la rivendicazione di una parificazione sociale e giuridica. In modo ancora più esplicito la Corte Suprema del Mississippi, dichiarando che la norma della Costituzione statale che prevede scuole separate per le *colored races* rispetto ai *white* non deve intendersi rivolta solo ai «*negros or to persons having*

⁴⁶ *U.S. v. Bhagat Singh Thind*, 261 U.S. (1923), pp. 208-209: «Indeed, as used in the science of ethnology, the connotation of the word is by no means clear and the use of it in its scientific sense as an equivalent for the words of the statute, other considerations aside, would simply mean the substitution of one perplexity for another. *But in this country, during the last half century especially, the word by common usage has acquired a popular meaning, not clearly defined to be sure, but sufficiently so to enable us to say that its popular as distinguished from its scientific application is of appreciably narrower scope. It is in the popular sense of the word, therefore, that we employ it as an aid to the construction of the statute, for it would be obviously illogical to convert words of common speech used in a statute into words of scientific terminology when neither the latter nor the science for whose purposes they were coined was within the contemplation of the framers of the statute or of the people for whom it was framed*» (corsivi nostri). Nello stesso senso, in linea con una giurisprudenza consolidata già dagli anni settanta dell'Ottocento specie contro i cinesi, cfr. anche *Takao Ozawa v. U.S.*, 260 U.S. 178 (1922); *In re Ah Yup*, cit., *In re Saito*, cit.; *In re Camille* (Circuit Court, D. Oregon), 6 F. 256 (1880). Sul tema cfr. Ian F. Haney-Lopez, *White by law: the legal construction of race*, New York-London, New York University Press, 2006.

⁴⁷ Ivi, pp. 209-210: «The question for determination is not, therefore, whether by the speculative processes of ethnological reasoning we may present a probability to the scientific mind that they have the same origin, but whether we can satisfy the common understanding that they are now the same or sufficiently the same to justify the interpreters of a statute – written in the words of common speech, for common understanding, by unscientific men – in classifying them together in the statutory category as white persons».

“*negro*” *blood*» ma, più in generale, a tutti coloro che non rientrano nella *Caucasian race*⁴⁸, afferma che la *ratio* della disposizione è «*to preserve the integrity and purity of the white race*»⁴⁹. Non sembra emergere, dunque, salvo rari casi, una dimensione giurisprudenziale garantistica capace, almeno in parte, di frenare o limitare le pulsioni restrizioniste in virtù delle ragioni del diritto, quelle, appunto, che per i *citizens*, bianchi e caucasici, offrono invece un ampio ventaglio di garanzie liberali di rango costituzionale.

Le politiche economiche della libera concorrenza, altra bandiera del liberalismo, sono ugualmente contraddette dagli *Immigration Acts*. Il timore che l'eccesso di manodopera non specializzata disposta a lavorare a bassi salari e fuori da ogni accordo sindacale possa favorire la disoccupazione dei nativi, generare un diffuso impoverimento della classe media americana e, di conseguenza, una più generale «vittoria sociale» degli *aliens* che gradualmente s'imporrebbero, per numero e per ricchezza, sugli americani, è un tema ricorrente delle retoriche restrizioniste. Gli *exclusion acts* che vietano l'ingresso di *Chinese laborers* (i cosiddetti *coolies*), ad eccezione di mercanti, studenti, insegnanti o viaggiatori per diletto⁵⁰, sono ispirati da un sentimento che combina paure economiche e convinzioni di superiorità razziale⁵¹. Nello stesso senso deve essere interpretato il *Contract Labor Act*

⁴⁸ *Rice et al. v. Gong Lum et al.*, 139 Miss. (1925), p. 780.

⁴⁹ *Ibidem*, «to all persons acquainted with the social conditions of this state and of the Southern states generally it is well known that it is the earnest desire of the white race to preserve its racial integrity and purity, and to maintain the purity of the social relations as far as it can be done by law».

⁵⁰ La prima legge è del 1882, poi seguono quella del 1884 che introduce maggiori controlli alle frontiere per evitare le frequenti elusioni del divieto, del 1888 che pone condizioni assai restrittive per i re-ingressi dopo brevi periodi all'estero e del 1902 che sbarrà indefinitamente l'ingresso dei *Chinese laborers*; sull'ambiguità dei testi normativi, che confondono divieti basati su criteri razziali ed eccezioni di classe, cfr. Calavita, *The Paradoxes of Race, Class, Identity, and "Passing"*, cit., *passim*.

⁵¹ Cfr. *Congressional Record* 1882, 1645: «We are a superior race today. We are superior to the Chinese, though they go back with their three or four or five thousand years of civilization [...] Why not discriminate? Why aid in the increase and distribution over the surface of our domain of a degraded and inferior race, and the progenitors of an inferior sort of men, to the exclusion of the highly civilized, progressive man of our own race?» (Calavita, *The Paradoxes of Race, Class, Identity, and "Passing"*, cit., p. 12).

che nel 1885 proibisce l'ingresso d'immigrati già in possesso di un contratto di lavoro con un datore americano, finalizzato ad impedire da parte di imprenditori statunitensi la stipulazione di accordi salariali nei paesi di partenza elusivi dei minimi previsti dagli appartenenti alle *unions*. La competizione nel mercato del lavoro non può essere del tutto libera, deregolata: occorre un intervento del governo per impedire che l'assoluta libertà del gioco domanda/offerta possa diventare uno svantaggio per i lavoratori statunitensi e, nel lungo periodo, una minaccia per la preservazione della pura razza americana.

È evidente come i meccanismi economici abbiano sempre orientato le politiche dell'immigrazione del governo federale⁵², ma preme qui sottolineare l'ambiguità con cui il mito del *laissez-faire* è stato manipolato e distorto per escludere dal gioco del mercato il lavoro migrante. Quando, nel pieno del razzismo biologico, darwinismo sociale e competizione economica si confrontano, il risultato è la negazione delle politiche liberiste e la richiesta di un intervento pubblico che, escludendo dalla competizione le razze inferiori immigrate, più arretrate ma proprio per questo più adattabili alle condizioni di vita peggiori e dunque più resistenti e prolifiche, scongiuri il *race suicide*⁵³ del popolo americano. Il capitalismo industriale, che ha elevato il livello medio di vita per tutti i lavoratori, tende a promuovere la sopravvivenza dell'elemento meno adatto (l'immigrato *low race*) con la conseguente graduale eliminazione del più adatto (il puro americano), alterando le regole darwiniane della *struggle for life*: da qui la proclamazione della fine del sogno assimilazionista⁵⁴ e la richiesta di una soluzione eugenetica

⁵² Sul tema, cfr. Kitty Calavita, *U.S. Immigration Law and the Control of Labor: 1820-1924*, London etc., Academic Press, 1984.

⁵³ Di «suicidio della razza» parla, ad es., Edward A. Ross, *The Old World in the New. The Significance of Past and Present Immigration to the American People*, New York, The Century Co., 1914, pp. 299-304.

⁵⁴ Cfr. Homer Hoyt, *The Relation of the Literacy Test to a Constructive Immigration Problem*, «The Journal of Political Economy», 24, 1916, p. 448: «Labor leaders see a menace to American standards of living, and statesmen fear that the saturation-point of our melting-pot has been reached [...] It is not an exaggeration to say that the opinion in favor [sic] of the restriction of the volume of immigration has been rapidly gaining ground».

che provveda alla «substitution of state selection for natural selection of the fittest»⁵⁵, sbarri l'ingresso dei *degenerated immigrants*, imponga un minimo salariale per i nativi e li tuteli dalla *low-wage race*.

⁵⁵ Cfr. Thomas C. Leonard, *Eugenics and Economics in the Progressive Era*, «Journal of Economic Perspectives», 19, 4, 2005, pp. 207-224, citaz. p. 211.

Ius peregrinandi

Il fenomeno migratorio tra diritti fondamentali, esercizio della sovranità e dinamiche di esclusione

a cura di Massimo Meccarelli, Paolo Palchetti, Carlo Sotis

SOMMARIO

7 Massimo Meccarelli, Paolo Palchetti, Carlo Sotis, *Introduzione. Dimensione giuridica del fenomeno migratorio tra paradossi e artificialità* – PERCORSI: 35 Marco Pelissero, *Il vagabondo oltre confine. Lo statuto penale dell'immigrato irregolare nello Stato di prevenzione*; 87 Paolo Benvenuti, *Migrazioni e diritto internazionale: un equilibrio difficile fra interessi in competizione*; 123 Claudia Storti, *Alcune considerazioni sul trattamento dello straniero in età medievale e moderna tra flessibilità e pragmatismo*; 149 Ricardo Marcelo Fonseca, *La fenomenologia del potere tra legge e «norma»: un itinerario foucaultiano sulle dinamiche di esclusione nel diritto moderno* – ATTRAVERSAMENTI: 167 Flavia Stara, *Il confine attraversato: etica dell'ospitalità ed esercizio dell'esclusione*; 183 Francesca De Vittor, *Respingimenti in mare ed 'esternalizzazione' della protezione: il confine territoriale come limite agli obblighi di tutela*; 207 Luca d'Ambrosio, *Clandestini a Bruxelles? La 'lotta' dell'Unione europea contro l'immigrazione irregolare ed i suoi riflessi sulla politica criminale nazionale*; 253 Michele Pifferi, *Ius peregrinandi e contraddizioni dell'età liberale. Qualche riflessione sulla "falsa" libertà di migrare in Italia e negli USA*; 275 Roberto Bartoli, *Il diritto penale dell'immigrazione: strumento di tutela dei flussi migratori o mezzo di esclusione e indebolimento dello straniero?*; 297 Carla Canullo, *L'estraneo che io sono* – 313 Gli autori del volume.



eum > studi superiori > percorsi